

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 28 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO EMANUELE CARUSO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (all'epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), GIUSEPPE FLORIS, ANTONIO SPADAVECCHIA, DOMENICO ADABBO e ALESSANDRO PIO MORRA (all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016).

Il deferimento

Con atto del 12 maggio 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Signori:

- Caruso Emanuele Marco, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto in favore della Società Foggia Calcio il tesseramento in data 11.09.2013, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Puglia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga Federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi, stagione sportiva 2013-2014;

- Pelusi Davide Giuseppe, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società Foggia Calcio Srl il tesseramento in data 11.09.2013 del calciatore Caruso Emanuele Marco, nato il 16.11.1999, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Puglia da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza aver richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all'art. 40 n. 3 NOIF e del successivo irregolare utilizzo del calciatore nelle

gare del campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014;

- Floris Giuseppe, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all'art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 15.09.2013 Foggia – Aversa Normanna, del 22.09.13 Barletta – Foggia, del 20.10.13 Martina Franca – Foggia, del 3.11.13 Lecce- Foggia, del 10.11.13 Foggia-Juve Stabia, del 17.11.13 Avellino – Foggia, del 24.11.13 Casertana – Foggia, del 15.12.13 Melfi – Foggia, del 19.01.14 Foggia – Barletta, del 26.01.14 Ischia Isola Verde – Foggia e del 02.02.14 Foggia – Sorrento, ancorché lo stesso non avesse titolo legittimante a prendervi parte;

- Spadavecchia Antonio, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all'art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 12.01.14 Aversa Normanna – Foggia, del 09.02.14 Bari – Foggia, 1.03.14 Arzanese – Foggia e del 16.03.14 Foggia – Lecce, ancorché lo stesso non avesse titolo legittimante a parteciparvi;

- Adabbo Domenico, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all'art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 05.04.14 Foggia – Avellino, del 13.04.14 Foggia – Casertana, del 04.06.14 Benevento- Foggia, ancorché lo stesso non avesse titolo a parteciparvi;

- Morra Alessandro, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all'art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 11.05.14 Foggia- Melfi, ancorché lo stesso non avesse titolo a parteciparvi;

- Società Foggia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, la Società Foggia Calcio Srl faceva pervenire memoria difensiva in cui evidenziava la non configurabilità a carico della Società, per l'operato dei propri tesserati, di responsabilità né colposa né dolosa, relativamente al tesseramento del giovane calciatore Caruso Emanuele Marco, rientrando la fattispecie in esame nell'errore scusabile.

Il dibattimento

Alla riunione del 28.07.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Caruso Emanuele Marco la squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in

gare ufficiali;

- per il Sig. Pelusi Davide Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei);
- per il Sig. Floris Giuseppe, la inibizione di mesi 3 (tre);
- per il Sig. Spadavecchia Antonio, la inibizione di mesi 1 (uno);
- per il Sig. Adabbo Domenico, la inibizione di mesi 1 (uno);
- per il Sig. Morra Alessandro Pio, la inibizione di 10 (dieci) giorni;
- per la Società Foggia Calcio Srl, l'ammenda di 7.000,00 (Euro settemila/00).

Il difensore della Società Foggia Calcio Srl concludeva chiedendo il proscioglimento da tutte le incolpazioni per assenza di responsabilità e, in subordine, la comminazione di un'ammenda nella misura minima per la Società.

I motivi della decisione

Il presente procedimento è stato correttamente instaurato essendo l'avviso di conclusione delle indagini ritualmente notificato a tutti i deferiti, ai quali successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento, che l'avviso di convocazione del presente giudizio.

Nel merito, il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto nei termini e con la graduazione di responsabilità, come di seguito precisate. Per prima cosa, questo Collegio rileva che, nella fattispecie de qua non è applicabile l'invocato istituto dell'errore scusabile, atteso che lo stesso è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà interpretative ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale. La stessa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 232 del 6.04.2011 a Sezioni Unite) nel confermare una decisione resa dall'allora Commissione Disciplinare Nazionale che aveva riconosciuto l'esistenza di un errore scusabile, affermava il principio che nel diritto sportivo può trovare ingresso l'errore scusabile quando in fase di prima applicazione della norma, sussiste il convincimento della legittimità dell'operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti. Ebbene, nel caso di specie, le norme sul tesseramento dei giovani calciatori sono molto precise, categoriche e consolidate, non esistendo nessun dubbio interpretativo di sorta, prevedendo l'art. 40 comma 3 delle NOIF che il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della Società sportiva per la quale si chiede il trasferimento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. Al successivo comma 3 bis è prevista la possibilità di poter richiedere, entro un termine perentorio, una deroga al Presidente Federale per poter proseguire gli studi al fine di adempiere l'obbligo scolastico. Dalla documentazione acquisita in atti è evidente che il giovane calciatore era residente fin dal 11.10.2011 in Caselle Landi (Lodi) e al momento del tesseramento per la Società Foggia Calcio Srl (11.09.2013) mancava il requisito della residenza nella regione della Società, né era stata richiesta, pur ricorrendone i presupposti, la deroga al Presidente Federale. Inoltre dalla documentazione in atti non emerge prova della residenza di fatto

nella Regione Puglia relativamente al periodo 2011 al 2013.

Da ciò scaturisce la responsabilità del calciatore e del legale rappresentante della Società per aver sottoscritto un tesseramento in assenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa Federale. Sussiste, del pari, anche responsabilità disciplinare dei Dirigenti Accompagnatori ex art. 10 comma 6 CGS perché gli stessi, attraverso la presentazione della distinta di gara ove era inserito il calciatore, certificavano il regolare utilizzo dello stesso nelle gare indicate nell'atto di deferimento.

Delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la Società FOGGIA CALCIO Srl per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 CGS come in dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - così decide:

in accoglimento del proposto deferimento, infligge ai Signori:

- Caruso Emanuele Marco, la squalifica per 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- Pelusi Davide Giuseppe, la inibizione di mesi 4 (quattro);
- Floris Giuseppe, la inibizione di mesi 2 (due);
- Spadavecchia Antonio, la inibizione di mesi 1 (uno);
- Adabbo Domenico, la inibizione di mesi 1 (uno);
- Morra Alessandro Pio, la inibizione di giorni 10 (dieci);
- Società Foggia Calcio Srl, l'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14727/759 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14734/760 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14755/761 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

Il deferimento

Con tre distinti provvedimenti del 13 giugno 2016, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Sig. Marco Pontrelli, Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 Srl, nonché la Società stessa. Il Sig. Pontrelli per rispondere delle violazioni previste dall'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, NOIF e all' art. 8, commi 9 e 10, CGS, per avere:

1) disatteso l'obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell'allenatore Sig. Milos Tul, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 63/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS;

2) disatteso l'obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell'allenatore Sig. Renzo De Justo, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 62/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS;

3) disatteso l'obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell'allenatore Sig. Maurizio Costantini, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 68/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS;

Le memorie difensive

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva, mentre la Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l., terza in questo procedimento, ha fatto pervenire memoria difensiva (nella quale si evidenzia, in sintesi, la sua non punibilità trattandosi di violazioni ascrivibili alla Unione Triestina 2012 SSD a r.l. alla quale peraltro con C.U. N.394-2016 il Presidente Federale aveva revocato l'affiliazione).

Il dibattimento

Alla riunione odierna, sono comparsi il legale rappresentante della Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l. e il suo difensore, nonché il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Marco Pontrelli: 9 (nove) mesi di inibizione in continuazione;
- per la SSD Unione Triestina 2012 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica.

I motivi della decisione

Preliminarmente occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva, nel procedimento, della intervenuta Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l. che non ha nulla a che vedere con la Società odierna deferita (avendone solo rilevato il titolo sportivo dal Fallimento della SSD Unione Triestina 2012 Srl), ne consegue l'estromissione dal dibattimento cui la Società era stata ammessa con riserva durante la riunione.

Il Tribunale, con l'assenso della Procura Federale, riunisce i tre procedimenti a carico della SSD Unione Triestina 2012 Srl.

I motivi della decisione

Appare a questo Tribunale che, effettivamente, l'inadempimento della Società odierna deferita risulti fatto certo e documentalmente provato.

Infatti, a seguito delle tre decisioni del Collegio Arbitrale della LND di condanna della Società Unione Triestina 2012 SSD a r.l. (regolarmente comunicate, tramite raccomandata

a/r, alla Società debitrice) al pagamento di € 4.820,00 a favore del Sig. Milos Tul, € 5.450,00 a favore del Sig. Renzo De Justo, € 19.962,00 a favore del Sig. Maurizio Costantini, la Società avrebbe dovuto pagare quanto dovuto ai propri tesserati entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, trasmettendo le relative liberatorie in Lega.

Con comunicazione del 9 novembre 2015, indirizzata alla LND, il Presidente Pontrelli avanzava istanza di sospensione dei pagamenti dovuti per 30 giorni. Ma il successivo 14 novembre 2015 la LND comunicava alla Società debitrice l'impossibilità di accoglimento dell'istanza.

Nessuna comunicazione circa l'eventuale avvenuto tempestivo pagamento faceva poi pervenire l'odierna deferita - anche a seguito della rituale avvenuta comunicazione di chiusura indagini e del successivo deferimento - che, invece, è rimasta silente in merito.

Il mancato pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale della LND viola effettivamente il disposto prevista dall'art. 1 bis c. 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, c. 13, NOIF e all' art.8, c. 9 e 10, CGS, con le conseguenti sanzioni del caso.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del deferito Pontrelli, per il quale appare congrua la sanzione indicata in dispositivo. Per quanto riguarda la Unione Triestina 2012 SSD a r.l. ritiene il TFN non vi sia luogo a provvedere stante l'avvenuta revoca dell'affiliazione di detta Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Marco Pontrelli, mesi 9 (nove) di inibizione; dichiara non doversi procedere nei confronti della Unione Triestina 2012 SSD a r.l.

(279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA dal 3.4.2007 al 26.1.2013, Amministratore Unico dal 26.1.2013 al 1.8.2013 della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 14193/700 pf14-15 AM/ma del 1.6.2016).

Il deferimento

Con atto del 1 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del c.d.a., dal 03.04.2007 al 26.01.2013, e, dal 26.01.2013 al 01.08.2013 Amministratore Unico della Società ASD Foligno Calcio Srl, nonché socio di riferimento della stessa attraverso Società appartenenti alla famiglia, per rispondere della violazione:

- dell'art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva.

- dell'art. 37 della NOIF della F.I.G.C. in combinato disposto con l'art. 1 comma 1 CGS per non essersi attenuto all'osservanza della normativa Federale e, in particolare, per aver omesso di comunicare alla Lega di appartenenza nel termine previsto dall'art. 37 delle

NOIF la variazione dell'organigramma della Società consistente nello scioglimento del c.d.a. in carica e nella sua nomina ad amministratore unico della Società.

Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato. Lo stesso scaturisce dal mancato rispetto, da parte del deferito, dell'accordo raggiunto con la Procura Federale ex art. 32 sexies CGS e reso noto con C.U. n. 338/A del 7.04.2016 che prevedeva una sanzione di mesi 40 di inibizione ed un'ammenda di € 3.000,00, che il deferito non provvedeva a pagare nel termine perentorio stabilito, tanto che con successivo C.U. n. 389/A del 23.05.2016 veniva dato atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto. Al deferito, inoltre, è stato regolarmente notificato sia il deferimento che l'avviso di convocazione del presente giudizio.

Le memorie difensive

Il deferito non faceva pervenire, nei termini di rito, memorie e/o scritti difensivi.

Il dibattimento

Alla riunione del 28.07.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità del deferito con l'irrogazione a suo carico, della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) oltre all'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). Compariva alla suddetta seduta il deferito personalmente, il quale evidenziava una sua assenza di responsabilità atteso che circa un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, aveva ceduto la Società ad altri amministratori. Concludeva per il proprio proscioglimento e in subordine per l'irrogazione di una sanzione minima.

I motivi della decisione

Dall'esame della copiosa documentazione versata in atti il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

L'attività di indagine ha permesso di appurare che il Sig. Zampetti Maurizio ha ricoperto fino al 1.08.2013 prima la carica di Presidente del c.d.a. e successivamente di Amministratore Unico della Società Foligno Calcio Srl.

Dall'esame degli atti appare evidente come la situazione economica e patrimoniale della Società si è progressivamente aggravata a partire dall'anno 2012, anno in cui risulta essere stato presentato anche l'ultimo bilancio. Fin dall'ispezione Co.Vi.So.C. del 27.05.2013, il revisore unico, aveva manifestato perplessità in merito alla veridicità, oltre che alla correttezza, della rappresentazione della situazione patrimoniale della Società. In tale contesto, l'allora Amministratore Unico Maurizio Zampetti aveva riferito agli ispettori Co.Vi.So.C. che non vi era alcuna volontà da parte dei soci di effettuare interventi sul capitale per sanare la situazione debitoria. Dalla lettura degli atti emerge come la Società, nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, ha registrato perdite per importi rilevanti, coperte solo in parte dal finanziamento dei soci ed i costi di gestione hanno determinato un progressivo incremento dell'indebitamento verso le banche ed i fornitori per fronteggiare le spese della gestione sportiva. A ciò vi è da aggiungere che, alla data del 24.10.2014, risultavano oltre che ingenti debiti verso l'Erario, anche mancati pagamenti di emolumenti a tesserati, oltre che il mancato deposito dei bilanci (2013 e 2014). Tale grave situazione economico-patrimoniale determinava la dichiarazione di fallimento della Società, con sentenza n. 08/2015 del Tribunale di Spoleto resa in data 4.03.2015.

Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito in maniera determinante alla *mala gestio* della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, avendo ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società sino al 1.08.2013, nonché socio di riferimento attraverso Società riconducibili alla sua famiglia, titolare del 63,5% del pacchetto azionario. In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché *“Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo”*. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente. Del pari, risulta provata anche la violazione di cui al capo 2) del proposto deferimento, atteso che il deferito ometteva di comunicare, entro venti giorni, così come stabilito dall'art. 37 N.O.I.F. alla Lega di appartenenza, la decadenza del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Amministratore Unico. Ciò posto, i profili di responsabilità del deferito risultano ampiamente provati e riguardo alla sanzione da applicare, tenuto conto dei precedenti in materia di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo, alla carica sociale ricoperta e alla durata dell'incarico, si ritiene congrua la sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - in accoglimento del proposto deferimento, infligge a Zampetti Maurizio l'inibizione per anni 5 (cinque).

(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

Il deferimento riguarda la violazione da parte del De Meis dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver pagato al calciatore Giovanni Tomi le somme accertate con lodo emesso il 10.7.2015 dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, nel

termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. La Società risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e i difensori del Signor De Meis e della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Fabrizio De Meis e la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, a mezzo dei propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. De Meis, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Fabrizio De Meis;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per l'AC Rimini Calcio 1912 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADOU DIAWARA (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento n. 14462/640pf15 - 16/SP/gb dell'8/06/2016, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Amadou Diawara, calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa, per la violazione:

- dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 4, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all'art. 93, comma 1, delle NOIF per avere omesso di far indicare il nominativo del proprio procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.08.2015 con la Società Bologna FC 1909;

- dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 5, comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppur consapevole dell'efficacia del contratto di rappresentanza conferito al Sig. Robert Viorel Visan, conferiva nuovo mandato a favore del Sig. Daniele Piraino, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso;

2. la Società Bologna FC 1909 Spa, per la violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, per quanto ascritto al proprio tesserato, Sig. Amadou Diawara.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire memorie a sostegno della infondatezza delle violazioni loro ascritte. In particolare, la difesa ha posto l'accento sul fatto che all'atto della firma del contratto di prestazione sportiva stipulato in data 6.08.2015, così come alle precedenti trattative, il Visan fosse rimasto assente. Ciò, a conferma della insussistenza della violazione disciplinare contestata al capo a) del deferimento, nel senso che il nominativo del procuratore, anche sulla scorta della supposta inefficacia *inter partes* del contratto di rappresentanza concluso in suo favore, non andava inserito al momento della conclusione del contratto sottoscritto con il Bologna, che, ad ogni buon conto, restava una formalità di cui doveva farsi carico il calciatore, visto che la Società non aveva un suo procuratore.

Quanto alla violazione di cui al capo b), la difesa ha concluso per l'infondatezza dell'addebito, avendo il Diawara, prima di conferire incarico al nuovo Procuratore Sportivo, formalmente interrotto il rapporto con il precedente.

Riguardo alla Società, la difesa ha richiesto il rigetto del deferimento, significando, con riferimento al capo a) dello stesso, che al momento della commissione della presunta violazione, il calciatore non era ancora tesserato per il Bologna FC 1909 Spa; quanto al capo b), in considerazione del fatto che la condotta ascritta al Diawara non poteva che essere ritenuta di natura essenzialmente privata, come tale non implicante alcun coinvolgimento del Club.

Il dibattimento

Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore dei deferiti.

Al termine della discussione la Procura ha concluso per la dichiarazione di responsabilità degli incolpati, conseguentemente per l'applicazione in loro danno delle seguenti sanzioni:

- € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda al calciatore Diawara;
- € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda alla Società Bologna FC 1909 Spa.

Da parte sua il difensore, illustrato e integrato le proprie difese, ha insistito per il rigetto del deferimento.

Dichiarato chiuso il dibattimento, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare si è riunito per la Camera di consiglio.

I motivi della decisione

Il TFN, letti gli atti, esaminati i documenti, rileva quanto di seguito.

Il procedimento disciplinare *de quo* trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 17.12.2015, con la quale la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. provvedeva a trasmettere, per le valutazioni di competenza, una nota del calciatore Amadou Diawara. Detta segnalazione, datata 11.12.2015 ed inviata oltre che alla Commissione Procuratori Sportivi, anche al Sig. Visan, conteneva nella circostanza diverse accuse in danno del citato procuratore, reo, a dire del calciatore, di gravissimi comportamenti posti in essere nei suoi confronti, anche nel periodo in cui era minorenne (il Diawara, nell'occasione, contestava al Visan, principalmente, di aver depositato un Contratto di Rappresentanza in data 24.07.2015, prot. n. 785, giammai sottoscritto).

Con mail del 12.01.2016, la Commissione Procuratori Sportivi trasmetteva alla Procura Federale copia del mandato accordato dal calciatore a Daniele Piraino, altro Procuratore Sportivo, incarico, quest'ultimo, registrato in data 4.01.2016, Prot. n. 1432, e conferito in concomitanza con il contratto già in atto tra il Diawara ed il Visan.

In data 13.01.2016, perveniva alla Procura Federale un esposto a firma Visan, sia nei confronti sia del Procuratore Sportivo Piraino che del calciatore Diawara, con allegati alcuni articoli di stampa riportanti la notizia dell'avvicendamento tra i due procuratori.

Premesso tutto quanto sopra, il TFN ritiene, prima di ogni altra cosa, di dover chiarire la questione centrale del presente procedimento, e cioè se il contratto di rappresentanza del 23.07.2015, prot. n. 785 del 24.07.2015, sia venuto realmente ad esistenza e, stante le contestazioni sul punto avanzate dalla difesa del calciatore, sia da considerarsi efficace.

Ebbene, accertata preliminarmente l'autenticità e la incontestabilità della sottoscrizione del richiamato contratto, e ciò per stessa ammissione del Diawara, va detto che il fatto di aver firmato il documento in bianco, anche in presenza di un contenuto inserito soltanto in un

secondo momento (così come lascerebbe intravedere il calciatore), non fa venir meno l'esistenza dell'atto né impedisce allo stesso di spiegare pienamente la sua efficacia; salvo, ovviamente, l'eventuale disconoscimento, che, però, non può dirsi compiuto tramite l'invio di una semplice comunicazione (v. lettera dell'11.12.2015) con la quale l'autore chiede alla Commissione F.I.G.C., previa rassegna di una serie di gravi comportamenti ascritti al procuratore sportivo, di considerare "nulli e privi di ogni effetto il contratto di rappresentanza depositato dal Sig. Visan il 24 luglio 2015, prot. 785 e/o eventuali contratti di rappresentanza tra il sottoscritto e il predetto Procuratore Sportivo depositati presso gli Uffici federali".

Invero, quando risulta accertata l'autenticità della sottoscrizione, il sottoscrittore, ove voglia contestare il contenuto dell'atto - come nel caso di specie -, ha l'onere di provare non solo che la firma è stata apposta su un foglio non ancora riempito (la qualcosa sembrerebbe verosimile, stante l'acquisizione di un documento, riportante la sola firma del Diawara, forse costituente il quarto foglio del contratto depositato), ma anche e soprattutto che il riempimento sia poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento. In tali casi, essendo la sottoscrizione autentica, se pur con difformità di contenuto, l'atto è esistente ed efficace, e al soggetto danneggiato non resta altro che agire per ottenere una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto. O nel caso in cui intenda contestare che il riempimento abusivo della scrittura, pur riconosciuta nella sottoscrizione, sia avvenuto senza la preventiva autorizzazione (*absque pactis* o *sine pactis*), previe le autorizzazioni federali del caso, procedere con la querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c., e ciò al fine di ottenere la rimozione degli effetti con efficacia *erga omnes*. Pertanto, allo stato, considerato valido ed efficace il contratto di rappresentanza del 24.07.2015, prot. n. 785, non può che dirsi integrata, da parte del Diawara, la violazione disciplinare contestatagli al capo a) del deferimento, riferita appunto all'obbligo, a suo carico, dell'inserimento, al momento della stipula del contratto di prestazione sportiva, del nome del procuratore sportivo cui risultava professionalmente legato, e ciò indipendentemente dal fatto che il procuratore medesimo sia poi rimasto assente all'atto della stipula definitiva, essendo tra l'altro stata ammessa (v. audizione Diawara) la sua partecipazione alle precedenti trattative finalizzate proprio alla stipula del detto contratto.

Positiva la risposta circa la efficacia del contratto, non può che dirsi realizzata anche l'altra violazione, quella di cui al capo b) dell'atto di deferimento, nel senso che il Diawara, seppur consapevole dell'esistenza del contratto di rappresentanza conferito al Sig. Robert Viorel Visan, conferendo il nuovo mandato a favore del Sig. Daniele Piraino, ha senz'altro violato la norma contestata nell'atto di deferimento. Sul punto, non appaiono condivisibili le conclusioni della difesa in ordine al valore da assegnare alla comunicazione dell'11 dicembre 2015, atteso che il contenuto della lettera, al di là del *nomen juris* attribuito, in realtà denunciava alcune anomalie potenzialmente capaci di determinare la invalidità del contratto di rappresentanza (nullità, nella ipotesi più grave, annullabilità in quella meno grave). Ebbene, senza voler scendere nel merito delle distinzioni giuridiche, questo Collegio rileva come sia la nullità che l'annullabilità, trattandosi di vizi dell'atto, debbano

comunque essere accertate dal giudice, a differenza della revoca che può in qualsiasi momento essere esercitata dalla parte che ne ravvisi la necessità o soltanto la opportunità.

Quanto alla posizione della Società, effettivamente, questo Collegio ritiene di aderire alle prospettazioni difensive, nel senso che al momento della commessa violazione ad opera del calciatore (spettava al Diawara indicare il nome del suo procuratore) il tesseramento dello stesso non poteva ancora dirsi perfezionato, pertanto alcuna responsabilità può essere nella circostanza posta a carico del Club.

Quanto al capo b), al contrario, la Società, pur estranea rispetto alla condotta del Diawara, non può che rispondere dell'operato del proprio tesserato ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, tenuto conto degli elementi emersi, accoglie il deferimento in danno del Diawara e conseguentemente infligge allo stesso l'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

Quanto alla Società, accoglie parzialmente il deferimento in danno del Bologna FC 1909 Spa e conseguentemente, solo con riferimento al capo b) infligge alla stessa l'ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00); proscioglie il Bologna FC 1909 Spa dalle violazioni di cui al capo a).

(277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), ROSARIO LAMBERTI (all'epoca dei fatti gestore in via di fatto del settore giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), VINCENZO VITO (all'epoca dei fatti dirigente coordinatore dell'attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), ARTURO DI PIETRO (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 14839/630 pf15-16 AM/ma del 14.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento n. 14839/630pf15 - 16/AM/ma del 14/06/2016, il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Walter Taccone, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro - tempore della Società US Avellino 1912 Srl;
 2. Rosario Lamberti, all'epoca dei fatti gestore in via di fatto del Settore Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl;
 3. Vincenzo Vito, all'epoca dei fatti Dirigente Coordinatore dell'Attività Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl;
 4. Arturo Di Pietro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società US Avellino 1912 Srl;
 5. La Società US Avellino 1912 Srl;
- per rispondere:

1 - Taccone Walter, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl:

- violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF e all'art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre Regioni, disinteressandosi circa l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell'ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l'attività giovanile della F.I.G.C.;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito la organizzazione di "provini" e "raduni" da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Caproi (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d'Italia nonché giovani calciatori stranieri;

- violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso per la gestione del Settore Giovanile della propria Società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori nell'ambito della stagione sportiva 2015-2016 dell'opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l'attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calciatori da destinare all'attività delle varie formazioni del settore giovanile per la predetta stagione sportiva;

2 – Lamberti Rosario, nella qualità di gestore in via di fatto del Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl:

- violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF e all'art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere nella qualità di gestore di fatto dell'intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre e diverse Regioni, disinteressandosi circa l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell'ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, cui i rispettivi genitori provvedevano a versare mensilmente

somme di denaro per il sostentamento dei rispettivi figli, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l'attività giovanile della F.I.G.C.;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella qualità di gestore di fatto dell'intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl e, comunque nell'interesse della predetta Società, provveduto alla organizzazione di "provini" e "raduni" da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d'Italia nonché giovani calciatori stranieri, disponendo direttamente in ordine alla scelta degli stessi in relazione al successivo tesseramento;

3 - Vito Vincenzo, nella qualità in via di fatto di Dirigente Coordinatore dell'Attività Giovanile della US Avellino 1912 Srl:

- violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF e all'art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell'intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre e diverse Regioni, disinteressandosi circa l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell'ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, cui i rispettivi genitori provvedevano a versare mensilmente somme di denaro per il sostentamento dei rispettivi figli, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l'attività giovanile della F.I.G.C.;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell'intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl e, comunque nell'interesse della predetta Società, provveduto alla organizzazione di "provini" e "raduni" da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani

calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d'Italia nonché giovani calciatori stranieri

4 – Di Pietro Arturo, tesserato per la US Avellino 1912 Srl, in qualità di Dirigente Accompagnatore, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella suddetta qualità provveduto alla organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d'Italia nonché giovani calciatori stranieri;

5 - la Società US Avellino 1912 Srl, per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ragione del comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché dai rispettivi tesserati e dai soggetti che comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, come sopra descritta.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti, Taccone Walter e Società US Avellino 1912 Srl, hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali hanno chiesto, in via principale il proscioglimento da ogni addebito, in via subordinata l'applicazione di una sanzione contenuta nel minimo.

In particolare, la difesa del Prof. Taccone, rilevato che la gestione del Settore Giovanile della US Avellino era stata accordata al Direttore Sportivo, Avv. Enzo De Vito, il quale, in totale autonomia decisionale e con pieni poteri operativi era stato incaricato di gestire l'intero settore, concludeva per la non ravvisabilità a carico del deferito di alcuna responsabilità. Stesse conclusioni per la difesa della Società, la quale, in aggiunta evidenziava anche l'assenza, sul piano probatorio, di indizi di reità nei confronti dei soggetti deferiti, alcuni dei quali addirittura non tesserati.

Gli altri deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il deferito in persona, Prof. Walter Taccone, unitamente ai propri difensori.

In via preliminare il TFN, accertato che in atti manca la prova dell'avvenuta notifica del deferimento e dell'atto di convocazione nei confronti del deferito Vito Vincenzo, dispone la separazione della richiamata posizione e la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Le richieste della Procura Federale e dei deferiti

Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura Federale ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- dichiarazione di responsabilità per Taccone Walter e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 18 (diciotto);

- dichiarazione di responsabilità per Lamberti Rosario e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 15 (quindici);
- dichiarazione di responsabilità per Vito Vincenzo e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 12 (dodici);
- dichiarazione di responsabilità per Di Pietro Arturo e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 3 (tre);
- dichiarazione di responsabilità per la Società US Avellino 1912 Srl e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

Al termine dell'intervento del Procuratore Federale, i difensori dei deferiti Taccone e Società US Avellino 1912 Srl, hanno illustrato e integrato le proprie difese, riportandosi integralmente alle memorie difensive ed alle conclusioni in esse rassegnate.

Terminata la discussione, ascoltato il Prof. Taccone, presente personalmente in aula, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, dichiarato chiuso il dibattimento, si è riunito per la Camera di consiglio.

I motivi della decisione

Il TFN, letti gli atti, esaminati i documenti ed ascoltate le parti presenti, rileva quanto di seguito.

Il procedimento prende le mosse dalla denuncia inoltrata in prima battuta tramite mail inviata alla Procura Federale, dal Sig. Umberto Principe, giornalista della redazione del quotidiano Alto Adige di Bolzano, acquisita al protocollo della P.F. della F.I.G.C. in data 1.12.2015 n. 5438. Denuncia, dipoi confermata da un'altra denuncia, di qualche giorno dopo, acquisita al protocollo della Procura Federale della F.I.G.C. in data 15.12.2015 n. 5967, a firma Tufo Antonello, genitore del minore Tufo Francesco, tesserato presso la Società US Avellino 1912 Srl

Con le dette segnalazioni, in definitiva, veniva lanciato l'allarme circa lo stato di totale abbandono del Settore Giovanile della Società irpina, sia con riferimento ai bisogni primari dei giovani calciatori - mancanza di un adeguato sostegno alimentare, una non proprio dignitosa sistemazione logistica in camere rivelatesi poco spaziose e non adeguatamente riscaldate, soprattutto nel periodo invernale -, sia con riferimento al supporto educativo, formativo e scolastico da garantire loro ai fini di una sana crescita.

Ebbene, questo Collegio, ritiene effettivamente che all'interno del settore giovanile della Società irpina vi sia stata una discutibile, e non appropriata, gestione delle diverse situazioni via via delineatesi e pertanto, sulla scorta delle risultanze in atti, non può che essere ravvisata in capo agli odierni deferiti la responsabilità dell'inaccettabile andazzo, solo tardivamente fermato da parte di chi aveva il dovere di intervenire, dopo che il proliferare di una serie di disagi, vissuti con forte trepidazione sia dai ragazzi che dalle loro rispettive famiglie, hanno reso non più tollerabile la prosecuzione della esperienza del calcio giovanile a Lacedonia. Dalle carte del procedimento, puntualmente garantite dalla preziosa indagine operata dalla Procura Federale, in effetti, sono emerse molteplici criticità tra i ragazzi ospitati a Lacedonia. Problemi, tutti riconducibili ad una conduzione del settore oltremodo inadeguata, tra l'altro nella quasi totale assenza dei vertici societari che, pur dovendo riservare le migliori attenzioni a quell'area di intervento così delicata, hanno

al contrario omesso il benché minimo controllo, non soltanto non impedendo, ma addirittura favorendo, con il loro disinteresse, forme di decadimento e degenerazione sinceramente inaccettabili sul piano sportivo e Federale, e non solo.

Lo sforzo istruttorio della Procura Federale ha consentito a questo Tribunale di accertare innanzitutto che, di fatto, il settore giovanile veniva gestito, da tale Lamberti Rosario, amico di vecchia data del Presidente Taccone, che in qualche modo, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 10 CGS, ne assecondava la conduzione, nonostante che il soggetto fosse non tesserato ed estraneo all'ordinamento Federale. Tale soggetto, incurante delle esigenze dei ragazzi, nonché della loro sistemazione logistica (v. la gran parte delle audizioni, ma anche il CD acquisito al fascicolo, prova incontestabile della precarietà delle camere d'albergo messe a disposizione degli ospiti, anguste, umide e di dimensioni particolarmente limitate rispetto al numero degli alloggiati), è provato che incassasse quote di denaro dalle rispettive famiglie, proprio per far fronte ai bisogni vitali dei minori, i quali, ad un certo punto, si sono anche imbattuti nella protesta degli operatori commerciali della zona, disturbati dal fatto di non essere pagati per i loro servizi. Risulta anche dagli atti che la presenza del Lamberti fosse di tale ingombro da condizionare anche le scelte dei tecnici circa l'utilizzo dei giocatori, con il forte sospetto che l'allontanamento di alcuni ragazzi, nella circostanza, non fosse giustificato da decisioni esclusivamente tecniche (v. in particolare audizioni lez. Gennaro, Vito Vincenzo, Silano Gerardo). Risulta altresì pacifico, a parte la costante della lontananza dei vertici societari, che in quel periodo si fossero anche organizzati provini e stage per il reperimento dei ragazzi da inserire nelle diverse squadre giovanili, raduni sportivi le cui date risultavano addirittura pubblicate sul sito ufficiale www.usavellino.club, tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni (v. documento in atti della FIGC - LND Comitato Regionale Campania).

La posizione di Arturo Di Pietro, certamente più defilata rispetto alle altre, risulta comunque impegnata sul piano della responsabilità, atteso che, da collaboratore del settore, contribuiva alla organizzazione degli stage, non autorizzati, per la cui partecipazione le famiglie versavano una quota di ben 250 euro, che lo stesso deferito destinava alle spese di mantenimento dei minori, anche per tamponare le falle create dalla *mala gestio* del Lamberti e del Vito (v. audizione Gerardo Silano).

Quanto alla posizione del Presidente Taccone, lo stesso, nel corso della sua audizione, ma anche in occasione delle dichiarazioni rese personalmente in udienza, ha cercato di spogliarsi da ogni responsabilità affermando di aver affidato la gestione dell'intero settore giovanile al Direttore Sportivo, avv. Enzo De Vito, il quale, a sua volta, si era avvalso in concreto della collaborazione di Vito e Lamberti, entrambi non tesserati ed estranei all'organigramma della Società.

Eppure, che il Presidente potesse non sapere come andassero le cose tra i giovani tesserati dell'US Avellino 1912 Srl appare circostanza del tutto singolare oltre che non giustificabile, attesa la delicatezza di quel settore. Così come resta certamente grave l'atteggiamento del Taccone nel momento in cui si dice all'oscuro di tutto, ed in particolare di non sapere che le famiglie dei ragazzi versavano periodicamente nelle mani dei diversi

operatori quote di denaro per il loro sostentamento; o di ignorare tutta l'attività di organizzazione dei raduni, le dimissioni del tecnico Silano, allenatore di una sua squadra giovanile, o anche i motivi di esonero del tecnico lezzo, incontrato per una sola volta, nei suoi uffici privati, proprio per ascoltare alcune lamentele circa la "poco funzionale" situazione creatasi a Lacedonia; o peggio ancora, di non essere a conoscenza dello stato di abbandono dei ragazzi, i quali, per come emerge dagli atti, dovevano anche preoccuparsi di raggiungere gli istituti scolastici con mezzi di fortuna, stante l'assenza totale della Società. Non v'è dubbio che il Prof. Taccone, nella sua qualità di Presidente di una Società professionista, non solo avrebbe dovuto controllare, ma, in ossequio ad elementari principi federali, e non, avrebbe dovuto impedire che tutto ciò accadesse.

Tuttavia, il Tribunale non può esimersi dal dovere valutare alcuni aspetti della condotta del Presidente, degni di attenzione sul piano della attenuazione della sanzione nei suoi confronti. Tralasciando, invero, l'intervento immediato finalizzato alla soluzione dei problemi legati alla insufficienza del materiale tecnico da destinare ai ragazzi - che comunque nella circostanza veniva garantito -, occorre rilevare che quando il malcontento è divenuto più assordante e l'attenzione mediatica più incisiva - e non solo per l'aumento delle proteste da parte dei genitori, ma anche per le lamentele di alcuni creditori, operatori commerciali della zona, i quali rivendicavano il diritto di essere pagati per i servizi resi -, il Presidente della Società, anche per arginare le rimostranze del Sindaco di Lacedonia, nel frattempo sbottato, nel mese di dicembre è intervenuto procedendo ad una parziale riorganizzazione del settore e spostando le squadre a Montoro, luogo in cui una parte delle squadre giovanili già operavano e dove, sino ad allora, non era stata registrata alcuna criticità. Tra l'altro, lanciando un comunicato datato 31.12.2015, definito un vero e proprio "atto di dolore", e facendo anche "ammenda di questa scelta errata", riferita alla decisione di affidare il settore ad un collaboratore non all'altezza della situazione, il Prof. Taccone concludeva il suo atto, quasi di respicenza, chiedendo "scusa al Sig. Sindaco di Lacedonia e a tutta la popolazione del comune per i disservizi creati".

Pertanto, indubitabile il fatto che il Presidente della Società avesse il dovere di controllare la conduzione di un settore centrale e nevralgico come quello del calcio giovanile; il non averlo fatto, proprio in considerazione della propria posizione di vertice, non v'è dubbio che abbia compromesso, quantomeno a titolo di *culpa in vigilando*, il rispetto dei principi consacrati nell'art. 1 bis, comma 1, CGS. D'altronde, nella posizione apicale in cui era, non poteva che esercitarlo quel potere - dovere di direzione e controllo sull'attività dei dipendenti e/o collaboratori, senza invece giovare di un esonero di responsabilità sulla scorta di una semplice delega a favore di altri. La condotta doverosa omessa da parte del Presidente, nella circostanza, avrebbe certamente impedito il verificarsi della situazione descritta, pertanto il non aver esercitato, se non tardivamente, quel potere giuridico di vigilanza, lo rende senz'altro meritevole di sanzione. Sussiste dunque la responsabilità del Taccone con riferimento a tutti i capi di incolpazione, per quanto l'aver avuto la forza, indiscutibile, di chiedere pubblicamente scusa e fare ammenda quantomeno degli errori (in *eligendo*) commessi, lo rende meritevole di attenzione sul piano della valutazione globale del fatto.

Per quanto riguarda la Società, la stessa deve rispondere sia del fatto del suo Presidente che del fatto degli altri deferiti, in via diretta così come in via oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 CGS.

Concludendo il TFN, tenuto conto degli elementi emersi, ritiene congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, accertato in via preliminare che manca in atti la prova dell'avvenuta notifica del deferimento e dell'atto di convocazione nei confronti del deferito Vito Vincenzo, dispone la separazione dell'indicata posizione e la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Dichiara la responsabilità degli altri deferiti, irrogando agli stessi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a Taccone Walter;
- mesi 12 (dodici) di inibizione a Lamberti Rosario;
- mesi 1 (uno) di inibizione a Arturo Di Pietro;
- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Avellino 1912 Srl.

(269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SORRENTINO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), DAVIDE BALLARDINI (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/qb del 9.6.2016).

Il deferimento

Con il provvedimento di cui all'epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale, Sez. Disciplinare:

1. il Sig. Sorrentino Stefano, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la Società US Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver lo stesso, come evidenziato nella parte motiva, proferito all'indirizzo dell'allora proprio tecnico, Sig. Ballardini, parole denigratorie e comunque offensive, (quali, fra le altre, *"Tu sei una brutta testa di c....". "Sei una persona di m....". "Non mi faccio prendere per il c.... da te perché ho 36 anni"*) allo stesso rivolte il sabato mattina prima dell'allenamento in vista della gara Verona – Palermo (valevole per il campionato di serie A, disputatasi in data 10.01.2016);
2. il Sig. Ballardini Davide, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore per la Società US Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche con riferimento all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento del settore tecnico, e con l'art. 18 dell'accordo collettivo, per non avere lo stesso, come evidenziato nella parte motiva, compiutamente preparato la gara contro l'Hellas Verona (valevole per il campionato di serie A, disputatasi in data 10.01.2016) avuto particolare riguardo all'approccio tecnico-tattico alla gara nella giornata della domenica, sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della stessa, avendo svariati tesserati della Società Palermo riferito di una vera e propria assenza da parte del tecnico sia nella fase

del riscaldamento che durante lo svolgimento della partita, avendo pertanto il medesimo tecnico omesso del tutto, anche durante l'intervallo, di impartire istruzioni alla squadra;

3. la Società US Città di Palermo, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, del comportamento tenuto dai propri tesserati.

Il patteggiamento

1. - In apertura della riunione del 28 luglio 2016 l'Avv. Galli difensore di S. Sorrentino e della US Città di Palermo - ha proposto istanza di patteggiamento in ordine alla quale il Tribunale ha emesso la ordinanza che segue:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Stefano Sorrentino e la Società US Città di Palermo, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Sorrentino, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00); pena base per la Società US Città di Palermo, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

Il dibattimento

2. - La Procura Federale – presente nella persona dell'Avv. Di Leginio dopo aver illustrato il deferimento, ha concluso, ai fini dell'accertamento della responsabilità di entrambe i deferiti con correlata irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Davide Ballardini € 10.000,00 (Euro diecimila) di ammenda;
- US Città di Palermo € 10.000,00 (Euro diecimila) di ammenda.

Entrambi i difensori, al termine delle rispettive discussioni, hanno richiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

L'Avv. Grassani ha richiamato anche le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata nei termini

I motivi della decisione

1. - Competenza del Tribunale Federale adito

Entrambi i difensori hanno insistito nella eccezione di incompetenza – in favore degli Organi disciplinari del Settore Tecnico della FIGC – deducendo come l'art. 39 del relativo Regolamento attribuisca a questo Tribunale la competenza a giudicare il comportamento degli allenatori iscritti (negli Albi) unicamente in caso di *“illecito sportivo”* o di *“infrazioni inerenti l'attività agonistica”*, e come, quindi, gli episodi in questione - non attenendo strettamente allo svolgimento delle gare e, dunque, alla competenza del Giudice Sportivo - dovrebbero essere giudicati, in via esclusiva, dall'Organo disciplinare di Settore.

Devesi, in via preliminare, chiarire la differenza tra la nozione di condotte generalmente inerenti, l'attività agonistica cui fa riferimento il richiamato art. 39, e la nozione di condotte inerenti il solo svolgimento delle gare e dei Campionati, sottolineando la maggiore ampiezza della prima rispetto alla seconda, e come quest'ultima nozione risulti strumentalmente invocata dai deferiti al fine di restringere la competenza di questo Tribunale entro i limiti di quella attribuita al Giudice Sportivo con riferimento allo svolgimento delle gare, e, invero, naturalmente circoscritta in forza delle limitate fonti di prova dal relativo procedimento (documenti ufficiali e prova televisiva per condotte violente/antisportive).

Fermo il distinguo e le osservazioni che precedono – invero non dirimenti in questa vicenda nella quale i comportamenti ascritti attengono, anche e specificatamente, proprio allo svolgimento di una gara – la competenza di questo Tribunale appare pacifica, sia in considerazione di una corretta interpretazione della richiamata nozione di *“attività agonistica”*, che in considerazione della assai diversa natura delle violazioni espressamente riservate alla competenza del Giudice di Settore.

Sotto il primo profilo, devesi osservare come la condotta accertata a carico dell'allenatore Ballardini sia strettamente inerente all'attività agonistica ufficiale, risolvendosi – al di là della formale presenza in panchina, e come sarà meglio illustrato nel prosieguo – in una volontaria e piena rinuncia alla conduzione tecnica della squadra, sia nello scorcio di tempo precedente la gara, che durante la disputa della medesima.

Inoltre, dall'esame delle "materie" (art. 36 comma 2, 38 comma 3, 40 e 41) che il Regolamento in esame espressamente riserva (art. 39 comma 2) alla competenza dell'Organo Disciplinare di Settore risulta chiaramente come – a prescindere dal generico riferimento alla violazione delle norme deontologiche (art. 38 comma 3), che evidenzia una parziale sovrapposizione con il ben più ampio precetto di cui all'art. 1bis comma 1 CGS - si tratti di infrazioni specificatamente "professionali", e, cioè, inerenti alla sussistenza dei titoli e delle autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di allenatore.

Piena conferma di quanto precede discende, infine, dalla inconferenza degli assunti "precedenti" invocati dal deferito, e relativi, invece, a fattispecie "professionali", che nulla hanno a che vedere con l'attività agonistica: accordo economico non ufficiale (Braglia); svolgimento di attività in difetto del titolo abilitativo (Piangerelli)

2. - Incontrovertibilità della contestata rinuncia alla conduzione tecnica della squadra in occasione della gara Palermo/Verona del 12.01.2016

É sostanzialmente notorio che il Ballardini – all'esito del diverbio intervenuto con il capitano della squadra Sorrentino a cagione del fatto che l'allenatore aveva inizialmente deciso di non schierarlo in campo (in relazione a tale diverbio è intervenuto l'odierno patteggiamento) - fu oggetto – anche in dipendenza della posizione assunta da parte della Società (che, infatti, subito dopo, ne decise l'esonero) - di un atteggiamento sostanzialmente ostile da parte della maggior parte dei calciatori della squadra, che, di fatto, si autogestirono in occasione della disputa della gara in questione.

La notizia è stata riportata, in modo circostanziato, da molti organi di stampa e anche le immagini televisive hanno mostrato il singolare festeggiamento di cui a fine gara è stato oggetto il capitano Sorrentino, e la insolita assenza, in questi frangenti, dell'allenatore.

Le testimonianze hanno pienamente confermato quanto accaduto e aggiunto ulteriori particolari.

Lo stesso Ballardini ha ammesso di non aver parlato con la squadra né prima, né durante, né al termine della gara, e la motivazione dedotta per giustificare tale condotta – l'intento di non esasperare ulteriormente gli animi, e di non interrompere la concentrazione di una squadra che stava vincendo – non è convincente e, comunque, nulla toglie al fatto che l'allenatore ha fatto mancare il proprio apporto lungo l'arco dell'intera giornata della gara.

3. - Rilevanza disciplinare del comportamento mantenuto dall'allenatore - tenuità della fattispecie violativa

3.1 - Insorge questione in ordine alla rilevanza disciplinare di un comportamento - il contestato abbandono della conduzione tecnica della squadra – che, per un verso, appare riconducibile alla comprovata ostilità dei calciatori, e all'assenza di ogni supporto da parte della Società che risultava sostanzialmente schierata in favore della squadra tanto da richiedere e ottenere che Sorrentino fosse schierato in campo (come ammesso dallo stesso Ballardini), e dal disporre, dopo la gara, subito dopo l'esonero dell'allenatore, e, per altro verso, e come reiteratamente sottolineato negli scritti difensivi, non avrebbe determinato alcun danno alla squadra, che ha conseguito la vittoria sul campo e dunque, alla regolarità del Campionato.

3.2 - La questione sembra doversi risolvere sul piano dei comportamenti che – in forza degli obblighi di cui l’Ordinamento grava l’allenatore – erano legittimamente e ragionevolmente richiedibili al fine del miglior soddisfo, in astratto, degli interessi tutelati dai relativi precetti, restando, sotto questo profilo, del tutto irrilevante la vittoria ottenuta sul campo, che può essere conseguenza di vari fattori, anche casuali, e che, in ogni caso, non può assorbire la dovuta valutazione, ex ante, della correttezza delle condotte.

Orbene è evidente che – in considerazione dei precetti normativi di cui al Deferimento – l’allenatore era tenuto a fare tutto quanto in suo potere per fornire il proprio apporto tecnico alla squadra in occasione della gara, e - ove questo fosse risultato materialmente impossibile anche a causa della posizione assunta dalla Società – cessare tempestivamente, anche in termini formali - lo svolgimento di una funzione che avrebbe dovuto essere più utilmente svolta da altri.

Nello specifico, e in concreto, il deferito avrebbe dovuto insistere nella propria scelta tecnica e richiedere, quindi, il sostegno della Società anche ai fini della adozione di eventuali provvedimenti disciplinari che la “*insubordinazione*” di Sorrentino rendeva logici e doverosi, e, quindi, in ogni caso, la propria prestazione, impartendo ogni opportuna direttiva tecnica ai propri calciatori, sia prima della gara, che durante il suo svolgimento.

In alternativa – ove come sembra la saldatura tra giocatori ostili e Società gli fosse apparsa tale da rendere impossibile, se non addirittura dannosa, la propria prestazione – la scelta corretta sarebbe stata quella di formalmente recedere dal rapporto, invocando, appunto, la impossibilità sostanziale di utilmente e correttamente svolgere le proprie mansioni.

Al contrario – e per evidenti esigenze di difesa della propria posizione contrattuale – l’allenatore prima ha accettato un significativo condizionamento delle proprie scelte tecniche da parte della Società, poi ha mantenuto la propria formale presenza, fino al termine della gara, onde evitare di incorrere in contestazione di omissione delle prestazioni dovute.

3.3 – Come sopra accertata la generale rilevanza disciplinare della condotta contestata, deve osservarsi come essa integri la violazione di tutti gli specifici precetti oggetto del deferimento.

È pacifico, infatti, che il comportamento in questione non può considerarsi conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, anche con riferimento al tutelabile e generale interesse alla salvaguardia della regolarità dei campionati, che impone, di fare quanto possibile per determinare che i calciatori siano sempre posti nelle migliori condizioni per esprimere i propri valori tecnici, e che trova specifica applicazione nell’obbligo – anche qui apparentemente violato - di schierare la formazione che si ritiene la migliore possibile (art. 48.3 NOIF).

Sostanzialmente violato è anche l’art. 19 co. 1 lettere b e d, del Regolamento del Settore Tecnico – anch’esso posto a base del deferimento - che impone ai Tecnici di “*curare la formazione tecnica e disciplinare dei calciatori*”, e di “*disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle Società*”

Quanto alla violazione della norma – art. 15 – del Contratto Collettivo tra la Federazione e l'Associazione Allenatori relativa alle mansioni affidate ai Tecnici (nel deferimento si fa riferimento, per evidente errore materiale, all'art. 18, che, con contenuto sostanzialmente identico, compare, invero nel Contratto Collettivo relativo alla Serie B) non è condivisibile la prospettazione difensiva del deferito giusta la quale violazione di tale norma contrattuale sarebbe invocabile unicamente dalla parte (Società) del relativo contratto.

Al riguardo, e anzitutto, devesi richiamare il principio generale in forza del quale è fondatamente invocabile una responsabilità extra-contrattuale a carico degli autori di una condotta costituente violazione di una norma contrattuale da parte di soggetti estranei al contratto, ma danneggiati dalla condotta che ne costituisce violazione.

Nella specie poi devesi osservare come la stipula del Contratto Collettivo-tipo sia stata attribuita per legge (art. 4 Legge 91/81) proprio alle Federazioni Sportive, e, che, dunque, i precetti in esso contenuti costituiscono parte integrante e essenziale dell'Ordinamento sportivo, e il loro pieno rispetto costituisce un dovere di tutti i tesserati

3.4 – Come sopra evidenziata la rilevanza disciplinare della condotta contestata, devesi tuttavia, rilevare – in considerazione delle particolarissime circostanze che qui ricorrono - la tenuità della relativa infrazione.

L'intera vicenda - che ha visto precipitare il rapporto tra i calciatori e l'allenatore e tra quest'ultimo e la Società - si è svolta e conclusa, infatti, assai rapidamente, nel giro di una giornata, e in obiettive condizioni di difficoltà di diretto contatto tra la Società e l'allenatore (la squadra era in trasferta).

La situazione, di comprovata ostilità da parte dei calciatori, venutasi a creare – certamente non addebitabile all'allenatore al quale non poteva negarsi il diritto di compiere scelte tecniche, ancorché, eventualmente motivate anche dall'intento di contrastare un fronte che egli riteneva generalmente dannoso per le prestazioni della squadra – rendeva, invero critica, sotto ogni profilo, la normale prosecuzioni delle attività tipiche dell'allenatore e possibile una ulteriore negativa alterazione dei rapporti.

La decisione – certamente, come più sopra illustrato, la più corretta sul piano etico e della trasparenza - di prendere atto della situazione venutasi a creare, e dell'atteggiamento assolutamente dissonante assunto dalla Società, e, quindi, di cessare, *“per giusta causa”*, le proprie prestazioni costituiva, tuttavia, una scelta che presentava obiettive controindicazioni sia sotto il profilo dell'immagine mediatica (della quale chiunque operi in quell'ambiente calcistico professionistico non può non tener conto), che in termini di pregiudizio per la propria posizione lavorativa, e, dunque, non facile da assumere nel giro di poche ore.

A ciò devesi aggiungere che la condotta in questione non è stata *“aggravata”* dall'evento, considerato che - per motivi che qui non interessa indagare - la vittoria conseguita sul campo ha escluso ogni rilevanza - in termini di regolarità della gara e del campionato – della rinuncia alla conduzione tecnica operata da Ballardini.

In considerazione di quanto sin qui illustrato – nell'accogliere il deferimento della Procura – questo Tribunale ritiene congruo contenere la sanzione richiesta nella misura di € 3.000,00 (tremila) di ammenda.

4. - Graduazione della responsabilità oggettiva della US Città di Palermo

La tenuità della fattispecie violativa riconosciuta all'allenatore si riflette automaticamente sulla correlata responsabilità oggettiva della US Città di Palermo.

Ancorché in questa vicenda la Società abbia assunto un ruolo tutt'altro che marginale, agevolando – attraverso la propria evidente assenza – la degenerazione del rapporto tra allenatore e i propri calciatori, e abbia omesso la tempestiva adozione dei provvedimenti necessaria a fare chiarezza e a dare stabilità all'intero ambiente, il deferimento in oggetto è intervenuto unicamente a titolo di responsabilità oggettiva, restando escluso ogni profilo di responsabilità diretta.

Le considerazioni che precedono, tuttavia, determinano anche la non ravvisabilità di qualsivoglia circostanza – e, in particolare, la adozione di concreti comportamenti volti, in generale e/o nello specifico a impedire la violazione, e/o attenuarne le conseguenze ed effetti - idonea a modulare in attenuazione la sanzione da irrogare a titolo di responsabilità oggettiva.

Ai fini della graduazione della sanzione da infliggere alla US Città di Palermo deferita, devesi, infine tener conto della effettiva capacità afflittiva delle sanzioni economiche irrogate nei confronti delle Società che militano nel campionato professionistico di Serie A, assai minore della capacità afflittiva che generalmente consegue alle medesime sanzioni ove inflitte a tesserati e, soprattutto, a Società delle serie minori.

In parziale accoglimento della richiesta della Procura, il Tribunale ritiene dunque che, sanzione adeguata alla responsabilità oggettiva della US Città di Palermo, sia l'ammenda di € 8.000,00 (ottomila).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Stefano Sorrentino ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00);
- per la Società US Città di Palermo ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00).

Per il resto, in parziale accoglimento del punto 2 del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- Davide Ballardini ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
- US Città di Palermo ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 2 agosto 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio